

pflichtigkeit gegenüber dem Kanton Zürich für die Rekurrentin festgestanden habe, was eben nicht der Fall ist. Übrigens hätte, auch wenn es der Fall wäre, die nachträgliche Besteuerung nur in den Formen von Art. 78 StG unter den dortigen Voraussetzungen vorgenommen werden können.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Das Rekursbegehren II wird gutgeheissen und die Entscheide der Finanzdirektion und der Ober-Rekurskommission von Zürich soweit aufgehoben, als sie die Steuern der Jahre 1919 und 1920 betreffen. Im Übrigen wird der Rekurs abgewiesen.

**21. Sentenza 27 Giugno 1924 nella causa
Monti contro Zurigo e Ticino.**

La tassa sulla circolazione dei veicoli a motore è una imposta la quale, per principio, è soggetta al divieto costituzionale di doppia imposta e non può quindi essere percepita che da un solo Cantone per lo stesso periodo di tempo. — Modo di ripartizione di quest'imposta tra i Cantoni interessati; esso non dipende dai disposti della o delle leggi cantonali in conflitto.

A. — Il § 8 al. 1° della legge zurighese 18 febbraio 1923 sulla circolazione dei veicoli a motore dispone: « I » veicoli a motore che durante l'anno entrano nel Cantone » e vi sono messi in circolazione e che sono già forniti » da un permesso, dovranno pagare la tassa di circolazione per il trimestre *corrente* ed i seguenti. »

B. — Per tutto il 1923 Pio Monti in Cademario ha soluto al Cantone Ticino la tassa di circolazione (480 fr.) per un autocarro che possiede. Verso la metà o la fine di aprile 1923 il veicolo fu trasferito a Zurigo, dove rimase fino a dicembre 1923. In base al disposto precitato della legge zurighese 18 febbraio 1923, Monti fu sottoposto a

Zurigo alla tassa veicoli a motore dal 1° aprile a fine 1923 con 367 fchi. 50, che versò. Dietro istanza, il Cantone Ticino restituiva all'interessato la tassa per il secondo semestre 1923 (1° luglio-31 dicembre). Indarno invece Monti adiva le competenti Autorità zurighesi domandando loro la restituzione della tassa per il secondo trimestre 1923 (1° aprile-30 giugno), pagata nei due Cantoni. La sua domanda fu respinta definitivamente con ufficio 17 marzo 1924, indirizzato al Dipartimento delle pubbliche costruzioni del Cantone Ticino, che si era intromesso in favore di Monti.

C. — Con istanza 8 maggio 1924 certo Ferretti Bonaventura in Bellinzona, che pretende agire « per conto » del Monti, si lagna presso il Tribunale federale del rifiuto del Cantone di Zurigo di restituire al Monti la tassa in discorso per il periodo 1° aprile-30 giugno 1923.

Successivamente (il 23 maggio 1924), Ferretti ha prodotto, ad istanza del giudice istruttore, una procura a firma Monti, colla quale il Ferretti viene autorizzato a rappresentare il ricorrente nell'attuale vertenza.

D. — Nella sua risposta 12 giugno 1924 il Cantone di Zurigo conchiude domandando la reiezione del gravame. Allega: L'imposta di circolazione per veicoli a motore rappresenta, come è generalmente ammesso, un indennizzo allo Stato per l'usura delle strade che trae seco il loro impiego. Donde ad ogni Cantone la facoltà di pretenderla per il periodo di tempo in cui il veicolo ha circolato sul proprio territorio. Il principio posto dalla sentenza 18 febbraio 1918 nella causa Guillermin c. Vaud e Ginevra (cfr. RU 44 I N° 3) non può trovare applicazione che nei casi in cui il Cantone, nel quale fu trasferito il veicolo nel corso di un esercizio fiscale, non abbia promulgato disposizione speciale concernente questa ipotesi. Zurigo possiede tale disposizione nel precitato § 8 della legge cantonale 18 febbraio 1923, che esso doveva applicare ed ha rettificamente applicata anche nei confronti del ricorrente, assoggettandolo alla

tassa per il trimestre *corrente* a datare dal momento in cui il suo veicolo fu trasferito sul territorio zurighese (trimestre 1° aprile-30 giugno 1923). La validità di questo disposto anche nei rapporti intercantionali risulta dal concordato intercantonale 7 aprile 1914 sugli automobili, secondo il quale (v. art. 20 al. 3) l'importo delle imposte e delle tasse relative ai veicoli a motore è stabilito dai Cantoni in base alle loro leggi. È bensì vero che, per il secondo trimestre 1923, Monti ha soluto l'imposta nei due Cantoni. Ma ciò è cosa giusta poichè, di fatto, in quel lasso di tempo Monti ha fatto correre il veicolo sulle strade dei due Cantoni. Il momento in cui un veicolo a motore vien trasferito da un Cantone in un altro non è sempre facilmente constatabile. Occorre dunque prescindere dal determinare esattamente a giorni il momento in cui il veicolo comincia ad essere soggetto all'imposta del nuovo Cantone; occorre fissarlo per trimestri ed è lecito includervi un trimestre iniziato.

Considerando in diritto:

1. —
2. — A torto il Cantone di Zurigo ravvisa differenza giuridica essenziale tra il caso attuale e quello giudicato nella citata causa Guillermin c. Vaud e Ginevra (RU 44 I. p. 11 e seg.). L'ipotesi odierna si diversifica da quella solo in un punto: i Cantoni attualmente in conflitto hanno ambedue aderito al concordato intercantonale 7 aprile 1914 sui veicoli a motore e sui velocipedi. Ma questa divergenza tra i due casi è giuridicamente indifferente, avvegnacchè nessuna delle parti pretende che questo concordato preveda una delimitazione intercantionale dell'imposta di circolazione nel caso in cui, durante un esercizio fiscale, il veicolo abbia trasferito il suo stazionamento da un Cantone in un altro (cfr. sentenza Guillermin p. 16). Non v'ha dunque motivo alcuno per respingere nella fattispecie la soluzione accolta nel caso Guillermin; nel quale venne dichiarato, che una tassa sulla circolazione dei veicoli a motore altro non è che

una imposta, la quale, per principio, è soggetta al divieto intercantonale di doppia imposta e non può quindi essere percepita che da un solo Cantone per lo stesso periodo di tempo. Per quanto è del conflitto intercantionale che sorge ove il veicolo venga trasferito da un Cantone all'altro durante l'esercizio fiscale, si ritenne in quel caso che, dopo 90 giorni di stazionamento nel nuovo Cantone, la sovranità fiscale passa a quest'ultimo. Ma il diritto a percepire l'imposta tra i due Cantoni non sarà determinato a giorni, ma a trimestri; nel senso, cioè, che il Cantone dove il veicolo era primitivamente stazionato può riscuotere o conservare, se l'ha già riscossa, l'imposta per il trimestre già iniziato e il nuovo Cantone non può esigerla che per quello susseguente al mutamento di stazione. Il veicolo Monti restò per oltre 90 giorni a Zurigo. Il cambiamento di stazione ebbe luogo verso la metà o la fine di aprile 1923. Zurigo aveva dunque il diritto di percepire l'imposta dal 1° luglio 1923 in avanti, il Ticino lo ebbe fino al 30 giugno. Si è quindi a torto che Zurigo ha riscosso l'imposta per il secondo trimestre. Che la sua legge interna a ciò l'abbia legittimato (§ 8 precitato, vedi sub A), non monta. Il principio adottato nella causa Guillermin e ribadito nell'attuale, è di diritto federale. Esso tende a dirimere un conflitto intercantionale di doppia imposta secondo il divieto costituzionale dell'art. 46 al. 2 CF, e prevale quindi di fronte alle leggi interne cantonali. È possibile che, in certi casi (non nell'attuale), sia difficile determinare la data esatta in cui un veicolo fu trasferito da un Cantone in un altro. Ma l'onere della prova della data incombe al detentore del veicolo, il quale, lagnandosi di essere assoggettato da due Cantoni all'imposta per il medesimo periodo di tempo, assume l'obbligo di dimostrare la data del trasferimento.

Il Tribunale federale pronuncia:

Il ricorso è ammesso nel senso dei considerandi.